

**REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DEI CANONI DEMANIALI DOVUTI PER LE CONCESSIONI DI DERIVAZIONE D'ACQUA, AI SENSI DELL' ARTICOLO 14, COMMA 1, LETTERA E), LEGGE REGIONALE 29 APRILE 2015, N. 11 (DISCIPLINA ORGANICA IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E DI UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE).**

INDICE

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 – Classificazione degli usi delle acque pubbliche

Articolo 3 - Autorizzazioni all'attingimento

Articolo 4 – Riduzione del canone

Articolo 5 – Maggiorazione del canone

Articolo 6 - Abrogazioni

Articolo 7 - Entrata in vigore del regolamento

**ART. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione degli articoli 14, comma 1, lettera e), e 50 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (*Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque*), la misura e le modalità di calcolo dei canoni di concessione relativi all'utilizzo comunque denominato di acqua pubblica, attenendosi a criteri di semplificazione amministrativa e tenendo conto della necessità di incentivare il risparmio, la tutela, l'utilizzazione razionale nonché la riqualificazione della risorsa idrica.
2. I canoni di concessione sono determinati con riferimento alla destinazione della risorsa e alla quantità prelevata come previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2015, n.39 (Regolamento recante i criteri per la definizione dei costi ambientali e della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua).

**ART. 2 - Classificazione degli usi delle acque pubbliche**

1. Al fine dell'applicazione del canone alle concessioni di derivazione d'acqua, gli usi delle acque pubbliche si classificano nelle seguenti tipologie:
  - a) uso irriguo;
  - b) uso potabile;
  - c) uso industriale;
  - d) uso piscicoltura;
  - e) uso idroelettrico e forza motrice;
  - f) uso riqualificazione di energia;
  - g) uso malghe, rifugi alpini e simili;
  - h) altri usi.
2. Il canone per l'uso delle acque pubbliche è stabilito, in relazione ai predetti usi, nel tariffario di cui all'allegato A al presente regolamento.

### **ART. 3 - Autorizzazioni all'attingimento**

1. Le autorizzazioni all'attingimento di cui all'articolo 40, comma 1, della legge regionale 11/2015 sono soggette al pagamento del canone come da allegato A al presente regolamento.

### **ART. 4 - Riduzione del canone**

1. Al canone stabilito nel tariffario allegato al presente regolamento si applicano le seguenti riduzioni:
  - a) del 25 %, in caso di utilizzazioni a scopo irriguo, quando il concessionario utilizzi impianti di irrigazione a media efficienza, come individuati nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, tabella 8.4.3, per almeno il 50% delle superfici irrigue servite dalla derivazione; la riduzione è pari al 50 % in caso di utilizzazioni a scopo irriguo, quando il concessionario utilizzi impianti di irrigazione ad alta efficienza, come individuati nella citata tabella 8.4.3 per almeno il 50% delle superfici irrigue servite dalla derivazione;
  - b) del 50%, in caso di uso industriale, qualora il concessionario restituisca l'acqua con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate e nello stesso corpo idrico di provenienza, con riferimento ai parametri utilizzati per la classificazione dello stato ecologico e chimico elencati nel decreto ministeriale 8 novembre 2010, n. 260 (*Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo*). È ammesso per ogni parametro uno scarto non superiore al 5% tra il valore al punto di captazione e quello immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico recettore, sempre che tale scarto non pregiudichi la classe di qualità ecologica e chimica del corpo idrico recettore ;
  - c) del 25 %, in caso di uso industriale, qualora le acque risultanti a valle del processo produttivo, o di una parte dello stesso, vengano reimpiegate in misura pari almeno al 25% del fabbisogno, calcolato in assenza del riutilizzo; la riduzione è pari al 50% se il reimpiego risulta superiore al 50% del fabbisogno.
2. I presupposti per l'applicazione delle riduzioni del canone di cui al comma 1 devono risultare da relazione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato nonchè dal soggetto istante.
3. Nel caso previsto dalla lettera b) del comma 1, è acquisito il parere dell'ARPA, che si esprime entro sessanta giorni.
4. La riduzione del canone di concessione è applicata a decorrere dall'annualità successiva a quella in cui è accertata la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1.

### **ART. 5 - Maggiorazione del canone**

1. Le derivazioni per usi diversi da quello potabile che prelevano la risorsa da falde sotterranee di profondità superiore a 20 metri dal piano di campagna sono soggette alla triplicazione del canone. Non si procede alla triplicazione qualora sia accertato, a seguito di analisi effettuate da ARPA o altro laboratorio accreditato, che le acque prelevate difettino dei requisiti di potabilità di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 312 (*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*).
2. La triplicazione del canone è esclusa qualora l'utilizzo di acque aventi caratteristiche di potabilità sia imposto dalla normativa vigente.

## **ART. 6 – Abrogazioni**

1. Sono abrogati in particolare:
  - a) il decreto del Presidente della Regione 29 aprile 2005, n. 0113/Pres. (Regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16);
  - b) il decreto del Presidente della Regione 6 novembre 2006, n. 0335/Pres. (Modifiche al Regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16);
  - c) il decreto del Presidente della Regione 7 gennaio 2009, n. 03/Pres. (Modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16)
  - d) il decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2010, n. 0283/Pres. (Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, emanato con D.P.Reg. 113/2005.);
  - e) il decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2012, n. 0245/Pres. (Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16, emanato con D.P.Reg. 29 aprile 2005 n. 113/Pres.);
  - f) il decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2012, n. 0279/Pres. (Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, emanato con D.P.Reg. 113/2005/Pres.);
  - g) il decreto del Presidente della Regione 9 febbraio 2015, n. 030/Pres. (Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16, emanato con D.P.Reg. 113/2005/Pres.).

## **ART. 7 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. I canoni di cui all'allegato A sono aggiornati con cadenza biennale ai sensi dell'articolo 50, comma 2, della legge regionale 11/2015.
3. I canoni relativi all'uso idroelettrico e forza motrice per le potenze superiori a 3.000 kw sono applicati in misura ridotta per l'anno 2017 come indicato nell'allegato A.

**ALLEGATO A**
**TARIFFARIO PER LE DERIVAZIONI D'ACQUA**

<b>CODICE</b>	<b>USO</b>	<b>SOGLIE</b>	<b>UNITÀ DI MISURA</b>	<b>TARIFFA UNITARIA</b>	<b>IMPORTO MINIMO O FISSO</b>
1	<b>Uso irriguo</b>	-	modulo = 100 l/s	€ 49,45	€ 3,19
2	<b>Uso potabile</b>	-	modulo = 100 l/s	€ 2.107,38	€ 351,22
3	<b>Uso industriale</b>	$V \leq 2.000$ mc	-	-	€ 600,00
		$2.000$ mc < $V \leq 10.000$ mc	-	-	€ 1.200,00
		$V > 10.000$ mc	modulo = 3 mln mc/anno	€ 15.454,00	2.107,38
4	<b>Uso piscicoltura</b>	-	modulo = 100 l/s	€ 351,22	€ 114,63
5	<b>Uso idroelettrico e forza motrice</b>	$P \leq 3.000$ kW	potenza = kW	€ 14,38	€ 19,10
		$P > 3.000$ kW	potenza = kW	€ 20,00 (€ 30,00 dal 1/1/2018)	-
6	<b>Uso riqualificazione di energia</b>	-	potenza = kW	€ 4,79	€ 19,10
7	<b>Uso malghe e rifugi alpini e simili</b>	$Q > 2$ l/sec	-	-	€ 59,29
8	<b>Altri usi</b>	-	modulo = 100 l/s	€ 1.053,68	€ 114,63

VISTO: IL PRESIDENTE